

Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n. 590 del 25.07.2013 e successivamente modificato con D.R. n. 338 del 28.04.2014, con D.R. n. 639 del 24.07.2015, con D.R. n. 9 del 10.01.2017, con D.R. n. 180 del 01.03.2018 e con D.R. n. 649 del 12.07.2018 – in vigore a decorrere dall'anno accademico 2018/19

Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ateneo

Titolo I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato dell'Università Ca' Foscari Venezia in conformità alla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a) per MIUR: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - c) per Ateneo: l'Università Ca' Foscari Venezia;
 - d) per Dipartimento: la struttura dell'Ateneo preposta all'organizzazione e gestione dell'attività didattica e dell'attività di ricerca dei Corsi di Dottorato;
 - e) per Consulta per il Dottorato di ricerca: organo di coordinamento dei Corsi di Dottorato dell'Ateneo;
 - f) per Corso di Dottorato: un Corso di Dottorato di ricerca, di durata non inferiore ai tre anni, che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
 - g) per Coordinatore e Collegio dei docenti: gli organi del singolo Corso di Dottorato di ricerca;
 - h) per dottorandi: gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato;
 - i) per Sede amministrativa: l'Università che gestisce l'amministrazione del Corso di Dottorato;
 - j) per Sede consorziata: il soggetto pubblico, comprese le Università, o il soggetto privato che aderisce ad un Corso di Dottorato gestito da altra Università o dal consorzio medesimo;
 - k) per Sede convenzionata: il soggetto pubblico, comprese le Università, o privato che aderisce ad un Corso di Dottorato gestito da una Università;
 - l) per Convenzione: lo strumento normativo che consente, ai sensi della normativa vigente, di svolgere un Corso di Dottorato in accordo con altri soggetti (Università, anche straniera, enti di ricerca, imprese);
 - m) per Consorzio: il soggetto giuridico destinato alla gestione del Corso di Dottorato, ai sensi della normativa vigente. I soggetti consorziabili sono Università ed Enti di ricerca pubblici o privati.

Titolo II - Istituzione, attivazione e valutazione dei Corsi di Dottorato

Art. 3 - Istituzione e attivazione Corsi di Dottorato

1. L'Ateneo istituisce i Corsi di Dottorato con lo scopo di assicurare le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati e nelle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. I Corsi di Dottorato sono istituiti e attivati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentita la Consulta per il Dottorato di ricerca. L'istituzione è subordinata, previo esame da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento di cui alla normativa di riferimento.
3. Ciascuna proposta di istituzione di un Corso di Dottorato deve specificare l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento, la tematica generale e gli obiettivi formativi, i relativi programmi di ricerca e di didattica, articolati in CFU ove previsto. Nella proposta devono, inoltre, essere specificati:
 - a) il Dipartimento a cui il Corso di Dottorato afferisce come sede gestionale, nel caso si tratti di un Corso Interdipartimentale;
 - b) il progetto scientifico del Dottorato;
 - c) l'indicazione dei professori e ricercatori universitari proposti quali componenti del Collegio dei docenti;
 - d) le specifiche strutture operative e scientifiche esplicitamente dedicate ai dottorandi;
 - e) le risorse finanziarie rese disponibili per il Dottorato da parte delle strutture proponenti (borse, fondi di funzionamento, fondi di ricerca e per l'internazionalizzazione);
 - f) le eventuali collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e esteri, anche al fine di garantire maggiori risorse finanziarie al Dottorato e il placement dei Dottori di ricerca;
 - g) il numero di dottorandi complessivo sostenibile per ciclo;
 - h) eventuali *curricula* in cui si articola il Corso;
 - i) l'eventuale esercizio della facoltà di cui al successivo art. 6 comma 2.
4. I Corsi di Dottorato sono attivati con delibera del Consiglio d'Amministrazione, previo accreditamento concesso dal MIUR, su conforme parere dell'ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La domanda di accreditamento relativamente a

ciascun Corso di Dottorato viene presentata dall'Ateneo al MIUR, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

5. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai requisiti per l'accreditamento, vengono organizzate attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare ed interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
6. I Corsi di Dottorato, avente sede amministrativa presso l'Ateneo, vengono annualmente valutati dal Nucleo di Valutazione ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, sostenendo l'attività di monitoraggio dell'ANVUR e redigendo una relazione utile alle decisioni di cui all'art. 5 da parte degli organi competenti.

Art. 4 - Corsi di Dottorato in Convenzione e in Consorzio

1. Al fine di offrire la massima qualità nell'alta formazione, l'Ateneo favorisce e sostiene la creazione e lo svolgimento di Corsi di Dottorato in collaborazione con altre Università, enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione italiani e esteri, nonché con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Qualora l'Ateneo istituisca un Corso di Dottorato in convenzione o in consorzio, i rapporti tra i soggetti partecipanti sono definiti mediante apposito accordo, rispettando la normativa vigente. I soggetti devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio.
3. In particolare, in caso di convenzioni o di consorzi con Università italiane e/o con Enti di ricerca italiani si dovrà stabilire, in base alla normativa vigente, oltre alla sede amministrativa, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e il contributo di borse di Dottorato per ciascun ciclo da parte di ciascuna Università e/o Ente.
4. Per i Corsi di Dottorato in convenzione o consorzio con istituzioni universitarie e/o Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale l'apporto di ciascun soggetto verrà definito prevedendo inoltre:
 - a) corsi di studio di pari livello e durata, nel medesimo ambito disciplinare e con programmi formativi affini;
 - b) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
 - c) l'equa ripartizione degli oneri e le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
 - d) i requisiti e le modalità per l'accesso e l'ammissione;
 - e) il conseguimento e il rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.
5. Qualora l'Ateneo istituisca un Corso di Dottorato in convenzione o consorzio con Enti di ricerca o imprese, la sede amministrativa è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
6. Gli accordi finalizzati ad istituire convenzioni o consorzi con imprese possono tra l'altro prevedere:
 - a) una quota dei posti disponibili, in caso di Dottorato industriale, destinati ai dipendenti delle imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, previo superamento della relativa selezione;
 - b) contratti di Apprendistato di alta formazione alla ricerca.
7. Altre tipologie di accordi possono essere stipulate con istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e imprese al fine di supportare le attività dei Corsi di Dottorato.
8. Gli accordi vengono firmati dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce le borse di Dottorato MIUR/Ateneo, in applicazione dei criteri preventivamente approvati, sentito il Senato Accademico, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui al successivo art. 20.
2. Borse di Dottorato aggiuntive possono essere finanziate o co-finanziate dai Dipartimenti e tramite accordi con enti pubblici e privati.

Art. 6 - Durata dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore ai tre anni e rispettano il calendario accademico approvato dall'Ateneo.
2. Ai Corsi di Dottorato, il cui primo anno è organizzato prevedendo insegnamenti strutturati con modalità valutative che consentano il riconoscimento di crediti (CFU), è data la facoltà di prevedere, nella proposta, l'istituzione e l'attivazione di un Corso di Master universitario di secondo livello secondo i regolamenti d'Ateneo vigenti. I dottorandi che rinuncino al proseguimento degli studi, o che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, possono richiedere l'iscrizione al Master con riconoscimento delle attività svolte all'interno del Dottorato medesimo e, previo superamento di una prova finale specifica, acquisire il titolo di Master.

Titolo III - Organizzazione, funzionamento dei Corsi di Dottorato e carriera dottorandi

Art. 7 - La Consulta per il Dottorato di ricerca

1. La Consulta per il Dottorato di ricerca è composta dai tutti i Coordinatori dei Corsi di Dottorato. Per i Corsi di Dottorato interateneo con sede amministrativa presso altro Ateneo è prevista la partecipazione alla Consulta del Coordinatore o di un rappresentante di Ca' Foscari nel Collegio dei docenti del Corso di Dottorato.
2. La Consulta è presieduta dal Rettore o da suo Delegato per il Dottorato di ricerca.
3. La Consulta esprime pareri ed effettua proposte nelle seguenti materie:
 - a) modalità di coordinamento delle attività di formazione e delle iniziative interdisciplinari tra i Corsi di Dottorato e la loro apertura sul piano nazionale e internazionale;
 - b) aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali anche al fine di attivare la raccolta di finanziamenti;
 - c) proposte di istituzione di nuovi Corsi di Dottorato o di disattivazione di Corsi di Dottorato esistenti;
 - d) modifiche al Regolamento sul Dottorato di ricerca;
 - e) politiche generali di finanziamento del Dottorato e dei Dottorati di ricerca.
4. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Consulta è convocata dal Rettore o da suo Delegato almeno una volta l'anno, ove utile o necessario, anche per via telematica. Le delibere della Consulta sono assunte a maggioranza dei votanti. Le sedute della Consulta potranno avere luogo anche in via telematica. Alla Consulta partecipa il Direttore dell'Ufficio Dottorato di ricerca, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Art. 8 - Il Collegio dei docenti, il Coordinatore e i Supervisor del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti del Dottorato deve essere composto dal numero minimo di 16 docenti di Università italiane o estere di cui non più di un quarto di ricercatori; nel caso di convenzioni e consorzi, ai fini del numero minimo, possono inoltre essere conteggiati componenti primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi ed esperti esterni di comprovata qualificazione in numero non superiore a un quarto dei soggetti interni. Queste figure possono inoltre entrare a far parte del Collegio docenti anche di Corsi di Dottorato non convenzionati o consortili in aggiunta ai 16 docenti di cui sopra ed in ogni caso ad un numero non superiore alla metà dei componenti.
3. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio di docenti istituito presso qualsiasi Università italiana.
4. Partecipano inoltre alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei soli problemi didattici e organizzativi, massimo due rappresentanti dei dottorandi. Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni, con esclusione dei Corsi di Dottorato in convenzione aventi sede amministrativa presso altri Atenei:
 - a) sono indette dal Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Corso di Dottorato o, su delega, dal Coordinatore del Corso con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
 - b) l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi regolarmente iscritti al Corso di Dottorato per il quale vengono disposte le elezioni;
 - c) gli elettori hanno diritto di esprimere una sola preferenza;
 - d) le elezioni, che possono avvenire anche in modalità telematica, devono svolgersi con le modalità stabilite dal Direttore di Dipartimento o dal Coordinatore del Corso in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori;
 - e) lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dal Direttore di Dipartimento, o dal Coordinatore del Corso suo delegato.

I rappresentanti che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti con decreto del Direttore di Dipartimento; sono rinnovati ogni due anni accademici e comunque rimangono in carica fino al conseguimento del titolo. In caso di decadenza del rappresentante viene automaticamente nominato il/la dottorando/a successivo/a in graduatoria.

5. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di cui è sede amministrativa. Per i Corsi Interdipartimentali la nomina avviene sentiti i Dipartimenti coinvolti. Eventuali modifiche della composizione del Collegio dei docenti andranno approvate dal Consiglio del Dipartimento che è sede amministrativa, su proposta del Coordinatore. I docenti sono scelti in base ad una riscontrata evidenza internazionale della ricerca da loro svolta nei campi disciplinari di interesse per il Corso, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni.
6. Il Collegio dei docenti individua uno o più Supervisor del singolo dottorando di cui almeno uno tra i propri componenti ovvero tra i docenti dell'Ateneo o degli Atenei convenzionati, con le funzioni di cui al successivo comma 12. Assegna altresì eventuali esperti esterni che lo coadiuvano.
7. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore viene proposto dal Collegio dei docenti tra i propri membri e nominato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato. Nel caso di Corsi interdipartimentali, la nomina avviene, previo accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati, da parte del Consiglio del Dipartimento che si occupa della gestione del Corso di Dottorato interessato.

8. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta consecutiva ed entra in carica il primo ottobre dell'anno in cui è stato nominato. La carica è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento o di Scuola. Il Coordinatore designa un sostituto per i casi di assenza o di impedimento, Vice-coordinatore, che lo rappresenta con diritto di voto nella Consulta per il Dottorato di ricerca.
9. È compito del Coordinatore:
 - a) rappresentare il Corso di Dottorato verso l'esterno e nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
 - b) mantenere un costante rapporto con il Dipartimento per le attività di coordinamento e di gestione;
 - c) convocare e presiedere il Collegio dei docenti e curarne l'esecuzione delle delibere;
 - d) coordinare le attività del Corso di Dottorato;
 - e) verificare periodicamente assieme al Collegio dei docenti l'operato dei Supervisor;
 - f) redigere la scheda annuale dell'anagrafe ministeriale dei Corsi di Dottorato;
 - g) comunicare al Dipartimento la programmazione didattica annuale del Corso di Dottorato.
10. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione, alla realizzazione e all'organizzazione del Corso di Dottorato. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno tre volte all'anno e le riunioni vengono verbalizzate da un docente del Collegio eventualmente coadiuvato dal personale tecnico amministrativo del Dipartimento. Le delibere del Collegio dei docenti sono assunte a maggioranza dei votanti. Le sedute del Collegio dei docenti potranno avere luogo anche in via telematica.
11. Il Collegio dei docenti ha i seguenti compiti:
 - a) definisce gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del Corso di dottorato;
 - b) promuove forme di collaborazione con le altre Università italiane e estere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
 - c) definisce la programmazione didattica annuale del Corso di dottorato e la propone al Consiglio di Dipartimento, con la specifica dell'attività didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di dottorato al fine dell'adempimento degli obblighi istituzionali;
 - d) contribuisce alla programmazione delle attività di formazione comune, di cui all'art. 3 comma 5, prevedendone l'inserimento nella programmazione didattica del Corso di dottorato;
 - e) propone al Rettore la composizione della commissione prevista per l'ammissione al Dottorato;
 - f) vigila sul buon andamento delle attività del Corso di dottorato;
 - g) definisce, sentito il Supervisore, il piano formativo e di ricerca individuale dei dottorandi, che deve obbligatoriamente includere un numero annuale di ore, di norma pari a 40, di attività didattica integrativa o di assistenza alla didattica, da intendersi dedicate a: esercitazioni, seminari, laboratori ad integrazione degli insegnamenti curriculari, supporto alla stesura dell'elaborato finale, assistenza agli esami, correzione degli elaborati scritti, e tutorato online. Le ore di attività didattico-integrative di ciascun dottorando sono stabilite dal Collegio docenti dello stesso dottorato (non dal singolo supervisore) in accordo con i Collegi didattici dei Corsi di studio in cui lo studente sarà impegnato. Le ore di attività didattico-integrative sono certificate dai Dipartimenti, ovvero dai Collegi didattici presso i quali sono state svolte;
 - h) sottopone i dottorandi a valutazioni di cadenza almeno semestrale sul profitto ai fini del proseguimento del Dottorato, dell'ammissione all'anno successivo e del conseguente mantenimento della borsa;
 - i) valuta eventuali incompatibilità tra attività extra didattiche/formative dei dottorandi e l'impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto dal Dottorato;
 - j) segnala agli uffici di competenza l'assenza ingiustificata dei dottorandi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di dottorato e dell'esclusione dal Corso;
 - k) autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo individuale, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale e di Dottorato nonché, comunque entro il limite massimo di ore previsto per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa;
 - l) autorizza le missioni dei dottorandi in Italia e all'estero;
 - m) approva le richieste dei dottorandi di co-tutela in ingresso e in uscita;
 - n) a conclusione del periodo di ricerca, elabora la relazione finale sulle attività svolte dai dottorandi per ammetterli al giudizio dei valutatori esterni, anche ai fini del rilascio del label di Doctor Europaeus;
 - o) nomina i valutatori esterni di cui all'art. 8 del D.M. 45/2013 e propone al Rettore i componenti della commissione giudicatrice prevista per l'esame finale, che vengono nominati con decreto.
12. Il Supervisore ha i seguenti compiti:
 - a) contribuire alla definizione del piano formativo e di ricerca individuale oggetto dell'attività del dottorando;
 - b) monitorare la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto al dottorando;
 - c) seguire l'intero percorso formativo del dottorando, garantire le verifiche periodiche previste e fornire un'annuale relazione al Collegio dei docenti sull'attività del dottorando;
 - d) segnalare al Coordinatore l'assenza ingiustificata del dottorando;
 - e) assumere il ruolo di relatore della tesi finale di Dottorato. In caso di più Supervisor è il Collegio dei docenti ad individuare il relatore della tesi.

Art. 9 - Bando

1. L'ammissione al Dottorato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 26, avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica: il bando di indizione di tale selezione è emanato annualmente dal Rettore.
2. Il bando è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato nel sito dell'Ateneo e in Gazzetta Ufficiale e pubblicizzato anche, in via telematica, nel sito europeo Euraxess, in quello del MIUR e altri siti idonei a darne massima diffusione ai potenziali interessati.

Art. 10 - Requisiti e modalità per l'accesso e ammissione ai Corsi di Dottorato

1. La domanda di partecipazione ai posti disponibili può essere presentata da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso:
 - a) di Laurea specialistica o magistrale;
 - b) ovvero di Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - c) ovvero di titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - d) ovvero di titolo accademico conseguito all'estero purché comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo di Laurea magistrale, riconosciuto idoneo ai soli fini della partecipazione al concorso;
 - e) ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine previsto dal bando, pena l'esclusione dalla selezione.
2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Qualora la dichiarazione di valore o altra documentazione presentata dal candidato attesti la non validità del titolo nel Paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo al Dottorato, l'interessato decade dal Corso di Dottorato ed è tenuto alla restituzione della borsa di Dottorato eventualmente percepita.
3. I candidati devono essere altresì in possesso di una adeguata conoscenza della lingua inglese.
4. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che risultino già iscritti a Corsi di Dottorato istituiti presso l'Ateneo o sedi convenzionate/consorziate.
5. Il bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti Laureati in università estere, borsisti di governi esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale.
6. I posti messi a concorso possono essere coperti da borsa di Dottorato, da contratto di apprendistato o da altra forma di sostegno finanziario ivi inclusi gli assegni di ricerca.
7. I posti disponibili possono essere aumentati con provvedimenti successivi all'emanazione del bando, a seguito del reperimento di ulteriori risorse.
8. La selezione avviene tramite valutazione dei titoli, nonché tramite prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale e/o prove orali anche in modalità telematica.
9. L'ammissione a ciascun Corso di Dottorato avviene in base a una graduatoria di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. La graduatoria è unica anche per i Corsi di Dottorato articolati in *curricula* e l'attivazione del singolo *curriculum* dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si sono proposti per quel determinato *curriculum*.
10. Per l'assegnazione delle borse di Dottorato, a parità di merito il criterio di preferenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di Diritto allo Studio.
11. Per l'assegnazione dei posti non coperti da borse e contratti di apprendistato, a parità di merito sarà ammesso prioritariamente il candidato con disabilità pari o superiore al 66%, quindi il candidato più giovane d'età.
12. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso o per mancata iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
13. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore dopo l'avvio delle attività e comunque entro il primo quadrimestre del primo anno del Corso, il Collegio dei docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11 - Commissione giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato

1. Ciascuna commissione è composta da almeno tre membri e comunque in numero dispari, compreso il presidente, scelti tra i professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca in caso di borse finanziate dall'esterno. Possono altresì essere previsti dei consulenti, senza diritto di voto, con il compito esclusivo di sostenere la commissione nella valutazione su specifiche discipline.
2. La presidenza della commissione è assunta dal professore di prima fascia o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.
3. I componenti delle commissioni e i relativi supplenti sono nominati dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti.

Art.12 - Immatricolazione e iscrizione

1. L'immatricolazione ai Corsi di Dottorato avviene di norma in modalità telematica secondo le scadenze e le condizioni stabilite dal bando di ammissione.
2. L'iscrizione al Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Dottorati presso altre Università o istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le co-tutele e i casi di joint/double degree), con l'iscrizione a Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, Master universitari di primo e di secondo livello, Scuole di specializzazione.
3. Al dottorando immatricolato per la prima volta nell'Ateneo vengono assegnati un numero di matricola e una password per l'accesso alle applicazioni e ai servizi online. Allo studente viene rilasciato, di norma, un tesserino per l'accesso ai servizi bibliotecari di Ateneo, che si può trasformare in una carta prepagata e ricaricabile sulla quale possono essere accreditate somme spettanti ai dottorandi (es. borsa di studio, rimborsi tasse, ecc.).
4. A tutti i dottorandi viene inoltre attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo e i dottorandi stessi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale data pienamente conosciute. Il dottorando è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale.
5. L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il pagamento delle tasse dovute per l'anno di riferimento, fatti salvi i casi di sospensione.

Art. 13 - Contributi per l'iscrizione

1. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera l'ammontare dei contributi per l'iscrizione al Dottorato, il cui importo è eventualmente graduato in base alla condizione economica, e gli eventuali esoneri secondo i principi generali in materia di diritto allo studio.
2. I dottorandi, fatti salvi i casi di sospensione, sono tenuti ad iscriversi agli anni successivi al primo mediante pagamento dei contributi nel rispetto delle scadenze annualmente stabilite. Il pagamento oltre i termini previsti comporta l'addebito di un importo di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi accademici.

Art. 14 - Carriera Alias

1. L'Università garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.
2. Per l'attivazione della carriera alias si rimanda alle modalità indicate nel Regolamento Carriere degli Studenti.

Art. 15 - Diritti e doveri, incompatibilità dei dottorandi

1. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca, perfezionamento e formazione in Italia o all'estero previo nulla osta del Collegio dei docenti. Durante tale periodo i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei docenti. L'attività svolta all'estero ai fini valutativi deve avere una durata minima di 3 mesi e massima di 18 mesi.
2. Ai dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, verrà richiesto di svolgere attività didattica integrativa o di assistenza alla didattica, nei limiti previsti dalla norma, e in particolare, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 11, lettera g), del presente regolamento (D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, art. 12, comma 2).
3. I dottorandi, previo nulla osta del Collegio dei Docenti, possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale e Dottorato, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di tutorato. Per tali attività possono essere messi a disposizione eventuali fondi da parte dei Dipartimenti.
4. Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di Diritto allo Studio.
5. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui alla normativa vigente in materia, anche ai sensi del successivo art. 16.
6. Ai dottorandi è assicurata una rappresentanza nel Collegio dei docenti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
7. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno: i dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attività didattiche previste dai Corsi di Dottorato, di svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti e di sostenere le previste verifiche. A conclusione di ogni anno di Corso sono altresì tenuti a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Ai sensi della nota Ministeriale 24 marzo 2014, tutte le attività lavorative devono essere autorizzate dal Collegio dei docenti, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca relative al Corso. Per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
8. La borsa di Dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente in materia.

9. I dottorandi sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.
10. Ai dottorandi viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo e nella Carta dei diritti e doveri dello studente.
11. La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole di Ateneo e l'irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento Carriere degli Studenti.
12. Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

Art. 16 - Sospensione

1. È diritto del dottorando, per non più di 2 volte nella sua carriera, ottenere la sospensione dal Corso fino a un anno per:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b) grave e documentata malattia;
 - c) eventuali frequenze a corsi per la Formazione iniziale degli insegnanti.
2. Al di fuori dei periodi di sospensione la gestante ha diritto di svolgere, su indicazione del Collegio dei docenti, attività formative alternative a quelle ordinarie, quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
3. L'erogazione della borsa viene interrotta durante il periodo della sospensione.
4. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà il Corso, presentando apposita richiesta agli uffici preposti. Solo per i casi di sospensione di cui al comma 1 lettera c), alla ripresa degli studi il dottorando è tenuto a versare un importo forfetario nella misura stabilita dagli Organi accademici.
5. Le eventuali tasse e contributi già versati dal dottorando saranno differite all'anno accademico successivo, salvo conguaglio.
6. Le scadenze amministrative potranno essere differite in modo tale da garantire il recupero delle attività, fermo restando che in nessun caso la durata normale del corso può essere abbreviata. Il Collegio dei docenti indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del Corso.
7. La sospensione non può essere richiesta in maniera retroattiva.

Art. 17 - Esclusione e decadenza

1. È prevista, con decisione motivata dal Collegio dei docenti, l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di:
 - a) giudizio negativo sull'attività svolta da parte del Collegio dei docenti in qualsiasi momento dell'anno;
 - b) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
 - c) mancato superamento delle verifiche intermedie;
 - d) mancato superamento delle verifiche previste di fine anno.
2. Ai dottorandi la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di 3 anni dalla data di conclusione del ciclo, viene applicata la "decadenza d'ufficio", con conseguente chiusura della posizione e perdita dei diritti connessi allo status di dottorando. La decadenza d'ufficio si applica inoltre ai dottorandi che, entro i termini stabiliti dal bando, non acquisiscano la conoscenza certificata della lingua inglese al livello B2.

Art. 18 - Rinuncia agli studi

1. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. In caso di rinuncia agli studi in corso d'anno il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio, che abbia percepito indebitamente dopo la data di rinuncia agli studi. In caso di rinuncia agli studi di dottorandi privi di borsa non è dovuto il pagamento della seconda rata qualora il ritiro avvenga entro i termini previsti dalle disposizioni amministrative dell'Ateneo. Il dottorando beneficiario di eventuale borsa di studio regionale, che rinunci, decade dai benefici ad essa connessi.

Art. 19 - Trasferimenti

1. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento da o ad altra Università, italiana o straniera, degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca dell'Ateneo.

Art. 20 - Borse di Dottorato

1. Le borse di Dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate per l'intera durata del Corso a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti.
2. L'importo della borsa di Dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato inoltre un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo previsto per una borsa.
4. I dottorandi titolari di borse di Dottorato sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, fatte salve le tasse dovute per legge.
5. Chi ha già usufruito di una borsa di Dottorato non può usufruirne una seconda volta.
6. La borsa di Dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
7. Il dottorando titolare di borsa di Dottorato può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Dottorato, ma deve versare all'Ateneo i contributi di iscrizione all'anno in corso e restituire l'importo della borsa percepito per l'anno di riferimento.
8. Al fine di favorire l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato, a dottorandi stranieri provenienti dall'estero possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, secondo parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico.
9. L'Ateneo, inoltre, può deliberare l'assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l'attività di ricerca.

Art. 21 - Apprendistato di alta formazione e ricerca e Dottorato industriale

1. A seguito di specifici accordi con le imprese l'Ateneo può consentire, previo superamento della selezione d'accesso, di seguire un percorso di Dottorato:
 - a) ai Laureati fino ai 29 anni assunti in un'impresa tramite contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
 - b) ai dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione (Dottorato industriale).

Art. 22 - Esame finale e rilascio del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca (Dott.Ric. o Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o del metodo scientifico nel campo di indagine prescelto. Nel diploma sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte elettronicamente, del Rettore e del Direttore generale, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e il ciclo di appartenenza. Nei diplomi sono indicate, qualora presenti: la lode, il riferimento alla co-tutela, l'Ateneo partner, il label di *Doctor Europaeus*.
2. A conclusione del periodo di ricerca, il Collegio docenti elabora la relazione finale sulle attività svolte dai dottorandi per poterli ammettere al giudizio dei valutatori esterni, anche ai fini del rilascio del label di *Doctor Europaeus*.
3. Il Supervisore, esclusivamente in caso di co-tutela di tesi, può chiedere al Collegio dei docenti, entro il termine di conclusione del terzo anno, di prolungare la durata del Corso di Dottorato del proprio dottorando di sei o dodici mesi. In caso la richiesta venga accolta, il dottorando resterà a tutti gli effetti studente dell'Ateneo per l'intera durata del prolungamento, dovrà iscriversi all'anno successivo e pagare le relative tasse.
4. Il Collegio dei docenti nomina i due valutatori esterni, incaricati di proporre o meno l'ammissione di ciascuna tesi alla discussione pubblica. Tali valutatori sono docenti (professori ordinari e associati, professori emeriti, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato) ovvero primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di elevata qualifica, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Ateneo e ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato ovvero alle Università convenzionate incluse quelle con le quali esistono accordi di co-tutela.
5. Il dottorando, ammesso dal Collegio dei docenti alla procedura di valutazione della tesi o trascorso il periodo di rinvio di cui al successivo comma 7, presenta online domanda di esame finale. Ai fini della presentazione della suddetta domanda il dottorando deve essere in regola con le tasse e i contributi stabiliti dagli organi di Ateneo. Nella compilazione della domanda di esame finale lo studente deve contestualmente compilare anche il questionario di valutazione dell'esperienza universitaria appena conclusa contenente eventuali informazioni utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
6. Trasmette quindi, tramite l'apposita procedura telematica, la tesi ai due valutatori individuati. Alla tesi deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
7. I due valutatori, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio, per un periodo non superiore ai sei mesi, nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. In caso di parere discordante tra i due valutatori la decisione viene rimessa al Collegio dei docenti.
8. Al fine della discussione pubblica della tesi:
 - a) il dottorando procede con il caricamento della tesi nel software antiplagio adottato dall'Ateneo: in caso di verifica positiva la tesi viene automaticamente depositata nell'archivio istituzionale ad accesso aperto. Il dottorando, in casi adeguatamente motivati in relazione alla tutela e sfruttamento economico delle

proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile in rete solo dopo un periodo di tempo non superiore a 12 mesi (embargo della tesi).

- b) Il Collegio dei docenti propone al Rettore la composizione della commissione preposta alla discussione pubblica della tesi, che viene nominata con decreto. La commissione fissa entro 30 giorni dalla data di nomina la data della discussione pubblica, che comunque dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.
9. Non appena resa nota la composizione della Commissione esaminatrice, il dottorando dovrà inviare una copia digitale della tesi a ciascuno dei componenti.
10. La Commissione preposta alla discussione pubblica è composta da 3 membri scelti fra i professori ordinari e associati, professori emeriti, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui almeno uno esterno all'Ateneo. La commissione può essere integrata da non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Non possono essere componenti della commissione i Supervisor.
11. I componenti della Commissione potranno partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica.
12. Il dottorando è tenuto al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità in rete del testo completo; sarà cura dell'Ateneo effettuare il deposito telematico a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
13. L'archivio istituzionale dell'Ateneo è aperto, cioè interoperabile, e quindi garantisce la massima visibilità e disseminazione al materiale depositato, in conformità con la "Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica" sottoscritta anche da questo Ateneo.
14. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
15. Gli accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e per la composizione della Commissione.
16. La data ed il luogo della discussione sono comunicati ai dottorandi con un preavviso minimo di 20 giorni.
17. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 23 - Informazione e conoscenza e certificazioni

1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti i dottorandi dell'Ateneo sono reperibili sul sito web di Ateneo e/o su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo.
2. Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne assume la responsabilità.
3. Il dottorando è tenuto a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle strutture didattiche e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo. L'Ateneo non è obbligato a effettuare comunicazioni personali agli studenti relative alle disposizioni amministrative.
4. Il sito web dell'Ateneo e le bacheche ufficiali dell'Ateneo costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Il dottorando è tenuto a consultarli regolarmente.
5. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria del dottorando restano conservati in archivi elettronici presso gli uffici dell'Amministrazione centrale che si occupano della gestione delle carriere degli studenti. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
6. L'Ateneo rilascia, a domanda, le certificazioni relative alla carriera in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere dei propri studenti.

Art. 24 - Banche dati MIUR Dottorato

1. Il MIUR cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di Dottorato.
2. L'anagrafe nazionale dei Dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei Corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.
3. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi, tranne in caso di embargo della tesi di cui all'art. 22 comma 8 lett. a), l'Ateneo deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo dell'autoarchiviazione elettronica della tesi nell'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo di cui al precedente art. 22.

Art. 25 - Proprietà dei risultati e diritto di autore

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Art. 26 - Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e favorisce la cooperazione internazionale nell'ambito dei Dottorati di ricerca. A tal fine stipula, con altre Università e/o enti esteri, accordi che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare incentiva la partecipazione a programmi europei e internazionali volti all'internazionalizzazione del Dottorato; promuove inoltre le tesi in co-tutela e il *Doctor Europaeus*.
2. I beneficiari di borse erogate in ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali in cui Ca' Foscari sia partner o in ambito di Corsi di Dottorato Internazionali (joint/double degree), possono essere ammessi ai Corsi di Dottorato senza ricorrere al bando di cui all'art. 9, purché selezionati attraverso specifiche procedure stabilite dal regolamento di ciascun programma o dall'apposita convenzione. Per tale categoria di dottorandi possono essere previsti specifici piani formativi che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, non si applicano inoltre i commi 2 e 3 dell'articolo 20, a meno che il regolamento specifico del singolo progetto lo consenta.
3. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi di Dottorato sotto la supervisione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente di un'Università estera e prevede, a conclusione del percorso di Dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due Atenei.
4. Ogni programma di co-tutela presuppone la stipula di una convenzione che deve essere redatta in conformità alle regole previste dallo schema standard predisposto dall'Ateneo. La convenzione di co-tutela può essere stipulata solo a seguito dell'accoglimento da parte del Collegio del Corso di Dottorato della richiesta presentata dal dottorando, acquisito il parere positivo del Dipartimento in merito agli eventuali costi per la mobilità del dottorando e per il rimborso spese delle commissioni preposta alla discussione della tesi.
5. La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attuata solamente a favore dei dottorandi iscritti al primo o al secondo anno di corso, che presentano domanda entro 18 mesi dall'inizio dei Corsi dell'Ateneo. Possono essere previste deroghe motivate, ma non è possibile stipulare una co-tutela al terzo anno di iscrizione. È esclusa qualsiasi altra forma di attivazione retroattiva per la co-tutela.
6. Il dottorando in co-tutela in ingresso è a tutti gli effetti dottorando dell'Ateneo ed è di conseguenza soggetto ai diritti e doveri previsti dal presente Regolamento.
7. Il label di *Doctor Europaeus* è rilasciato dall'Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti, qualora sussistano le condizioni stabilite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell'Unione Europea e recepite dalla European University Association (EUA). La dicitura *Doctor Europaeus* è apposta sul diploma di Dottorato.

Titolo - IV Norme finali

Art. 27 - Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore e le modifiche hanno efficacia dall'inizio dell'anno accademico successivo alla loro emanazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale in materia di Dottorato di ricerca.